

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1034

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(MARTELLI)

col Ministro delle finanze

(GORIA)

col Ministro dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile

(TESINI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

col Ministro del commercio con l'estero

(VITALONE)

e col Ministro del turismo e dello spettacolo

(BONIVER)

(V. Stampato Camera n. 1821)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 marzo 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990

INDICE

Disegno di legge	Pag.	3
Testo italiano dell'accordo	»	4
Testo inglese dell'accordo	»	31

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatto ad Ankara il 27 luglio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA TURCA PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E
PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana

ed

il Governo della Repubblica turca,

desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le
evasioni fiscali.

Hanno convenuto le seguenti disposizioni.

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Articolo 1

SOGGETTI

Il presente Accordo si applica alle persone che sono
residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul
reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, o
delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti
locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:

a) per quanto concerne la Turchia:

- i) l'imposta sul reddito (gelir vergisi);
- ii) l'imposta sulle società (kurumlar vergisi);
- iii) il contributo al fondo per il sostegno dell'industria per la difesa (savunma sanayii destekleme fonu);
- iv) il contributo al fondo per il sostegno della carità e solidarietà sociale (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu); e
- v) il contributo al fondo per l'apprendistato aziendale e per il miglioramento e l'ampliamento dell'addestramento vocazionale e tecnico (ciraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginlastirma fonu);

(qui di seguito indicate quali "imposta turca")

b) per quanto concerne l'Italia:

- i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- iii) l'imposta locale sui redditi;
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte.

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

CAPITOLO II

DEFINIZIONI

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) i) il termine "Turchia" designa il territorio della Repubblica turca ivi comprese le zone nelle quali sono in vigore le leggi turche, nonché la piattaforma continentale sulla quale la Turchia ha, in conformità al diritto internazionale, dei diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle sue risorse naturali;
- ii) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona al di fuori delle acque territoriali dell'Italia che, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione italiana relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, può essere considerata come zona all'interno della quale possono essere esercitati i diritti dell'Italia riguardanti il fondo ed il sottosuolo marino e le risorse naturali;
- b) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, la Turchia o l'Italia;
- c) il termine "imposta" designa le imposte previste dall'articolo 2 del presente Accordo;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) il termine "nazionali" designa:
- i) per quanto concerne la Turchia tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità turca in conformità al codice di nazionalità turca, nonché tutte le persone giuridiche, le società di persone, o associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Turchia;
- ii) per quanto concerne l'Italia, tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità italiana, tutte le persone giuridiche, le società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Italia;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

h) l'espressione "autorità competente" designa:

i) in Turchia, il Ministero delle Finanze e delle Dogane;

ii) in Italia, il Ministero delle Finanze;

i) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave, di un aeromobile o di un veicolo stradale da parte di un'impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile o il veicolo stradale sia impiegato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente.

2. Per l'applicazione del presente Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non ivi definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica l'Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

ARTICOLO 4

RESIDENTI

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede centrale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito derivante da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale dispone di un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un'abitazione permanente in alcuno degli Stati,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, ovvero non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva. Tuttavia, quando detta persona ha la sede della sua direzione effettiva in uno Stato e la sua sede centrale nell'altro Stato, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare di comune accordo se la sede centrale di detta persona possa essere considerata o meno come la vera sede di direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui un'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un'officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) i) un cantiere di costruzione o di montaggio o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se detto cantiere o attività si potragga per un periodo superiore a sei mesi;

ii) le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa per mezzo di impiegati o altro personale assunto dall'impresa a detto fine, ma solo se tale attività si potrae nel Paese (per lo stesso progetto o per uno collegato), per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti alla impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente è considerata stabile organizzazione nel primo Stato contraente se detta persona:

a) ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua attività sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa;

b) non ha detto potere, ma dispone abitualmente nel primo Stato contraente di un deposito di merci dal quale effettua abitualmente consegna di merci per conto dell'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

CAPITOLO III

IMPOSIZIONE DEI REDDITI

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricola o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricola e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Sono, altresì, considerati "beni immobili" l'usufrutto di beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe o in piena indipendenza dell'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli del presente Accordo, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

TRASPORTO INTERNAZIONALE

1. Gli utili percepiti da un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio in traffico internazionale, di navi, aeromobili o di veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune e ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorchè uno Stato contraente include fra gli utili di una impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono considerati dal primo Stato utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà una apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili, allorchè detto altro Stato considera la correzione giustificata. Nel determinare tale correzione dovrà usarsi il dovuto riguardo alle altre disposizioni di questo Accordo, e le Autorità competenti degli Stati contraenti si consulteranno, se necessario.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Gli utili di una società di uno Stato contraente che eserciti un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata possono essere tassati, dopo che lo siano stati ai sensi dell'articolo 7, sul rimanente ammontare nello Stato contraente

in cui la stabile organizzazione è situata ed in conformità al paragrafo 2.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui l'effettivo beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleggi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della società, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione od, una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi, e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, la vendita di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, o per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si conserano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi o terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione dei beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione

di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili percepiti da una impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale, nonché dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili o veicoli stradali sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di uno degli Stati di prelevare, conformemente alla propria legislazione un'imposta sugli utili, ricavati da un residente dell'altro Stato dall'alienazione di azioni o obbligazioni emesse da una società che è residente del primo Stato (diversi da azioni ed obbligazioni quotate in una borsa valore di detto Stato) se l'alienazione ha luogo nei confronti di un residente del primo Stato e se il periodo intercorrente tra l'acquisizione e l'alienazione non eccede un anno.

Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente se le predette professioni o attività sono esercitate in detto altro Stato e se egli:

a) dispone abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l'esercizio di dette professioni o attività; o

b) soggiorna in detto altro Stato per l'esercizio di dette professioni o attività per un periodo o periodi che ammontano in complessivo a 183 giorni o più nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi.

In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa o provengono dalle professioni o attività esercitate nel corso del suo soggiorno in detto altro Stato.

2. I redditi che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato. Tuttavia, tali redditi sono imponibili anche nell'altro

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato contraente se le predette professioni o attività sono esercitate in detto altro Stato e se:

a) l'impresa dispone di una stabile organizzazione in detto altro Stato per mezzo della quale vengono esercitate le professioni o attività; o

b) il periodo o i periodi nel corso dei quali le professioni sono esercitate oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di un periodo protratto di 12 mesi.

In tali circostanze, i redditi sono imponibili, a seconda dei casi, in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione o alle professioni o attività esercitate in detto altro Stato. In entrambi i casi, l'impresa può scegliere, relativamente a tali redditi, di essere tassata in detto altro Stato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo, come se i redditi fossero attribuibili a una stabile organizzazione dell'impresa situata in detto altro Stato. Questa scelta non pregiudica il diritto di detto altro Stato a imporre una ritenuta alla fonte su detti redditi.

3. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili, ed altre attività che richiedono specifiche capacità professionali.

Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salvo le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili o di veicoli stradali impiegati in traffico internazionale da un'impresa dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza o le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente che è membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali che un artista dello spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale qualità sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono esercitate, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attività esercitate in uno Stato contraente da artisti o da sportivi qualora il soggiorno in detto Stato sia finanziato essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente o di una sua suddivisione politica o amministrativa o di un suo ente locale.

Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Il termine "annualità" designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.

Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da uno suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 1-a) del presente articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di tale altro Stato contraente che:

i) abbia la nazionalità di detto Stato senza avere la nazionalità del detto primo Stato; o

ii) senza avere la nazionalità del detto primo Stato, non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da, o con fondi costituiti da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2-a) del presente articolo, tali pensioni sono imponibili soltanto

nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 del presente Accordo, si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20

PROFESSORI E INSEGNANTI

I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, non sono imponibili nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca, a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate fuori di detto primo Stato contraente.

Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Articolo 22

ALTRI REDDITI

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, non trattati negli

articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente.

CAPITOLO IV

Articolo 23

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata conformemente ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Nel caso della Turchia:

Qualora un residente della Turchia percepisce un reddito che, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, è imponibile in Italia ed in Turchia, la Turchia fatte salve le disposizioni della legislazione fiscale turca concernente il credito per imposte estere (che non ne pregiudichi i principi generali) può dedurre dall'imposta sul reddito di detta persona, un ammontare pari all'imposta sul reddito pagata in Italia.

Tuttavia, detta deduzione non deve eccedere la quota d'imposta sul reddito calcolata in Turchia prima di effettuare la deduzione, che è adeguata al reddito imponibile in Italia.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Turchia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione turca.

3. Nel caso dell'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Turchia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Turchia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili di un'impresa, sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non è prelevata o è ridotta ai sensi delle leggi di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare non superiore:

a) al 36 per cento degli utili di imprese di cui all'articolo 7;

b) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;

c) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11;

d) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente, non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione ed obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica, altresì nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 10, l'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le deduzioni di imposta che esso accorda

ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni od altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente di detto primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate in detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte previste dell'articolo 2 del presente Accordo.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo.

2. L'autorità competente, se il ricorso appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una commissione formata da rappresentanti delle Autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dall'Accordo, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo, nonchè per evitare le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo .. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette persone od autorità potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1. non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 del presente Accordo, le modalità di applicazione del presente articolo.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno Stato contraente comunicherà all'altro il completamento della procedura richiesta per fare entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui l'ultima di tali comunicazioni è stata ricevuta.

2. Le sue disposizioni si applicheranno alle imposte con riferimento ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Il vigente Accordo tra il Governo della Repubblica di Turchia ed il Governo della Repubblica italiana, per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, con scambio di note, firmato ad Ankara il 29 settembre 1981, è abrogato e cessa di avere effetto con riferimento alle imposte cui si applica il presente Accordo conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 30

DENUNCIA

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto per le imposte relative ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Ankara, il 27 luglio 1990, in duplice esemplare, in lingua italiana, turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Fu- De Michelis

Per il Governo della
Repubblica turca

M. Bayez



per copia conforme

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica turca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante dell'Accordo.

I. All'articolo 4

Con riferimento alle disposizioni della seconda frase del paragrafo 1 dell'articolo 4, una persona che riveste lo "status" di non residente di uno Stato contraente, non è considerato residente in detto Stato ai sensi dell'Accordo.

II. All'articolo 7

Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 7, gli utili derivanti dalla vendita di merci di natura identica o analoga a quelle vendute, o da altre attività di natura identica o analoga a quelle eseguite, mediante una stabile organizzazione, sono attribuibili a detta stabile organizzazione se risulta che si è ricorso a detta alienazione allo scopo di evitare la tassazione nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione.

III. All'articolo 7

Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, non è ammessa alcuna deduzione per somme (diverse dai rimborsi di spese effettivamente sostenute) pagate dalla stabile organizzazione alla sede centrale o ad altri uffici dell'impresa a titolo di canoni, compensi o altri simili pagamenti per l'uso di licenze, brevetti o altri diritti, provvigioni per servizi resi o per attività di direzione o interessi su prestiti a favore della stabile organizzazione, ad eccezione di un'impresa bancaria.

IV. All'articolo 7

Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, "per spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.

V. Agli articoli 10, 11 e 12

Resta inteso che la clausola del "beneficiario effettivo" deve essere interpretata nel senso che ad un residente di un Paese terzo non sono riconosciute le agevolazioni previste dall'Accordo fiscale per quanto concerne i dividendi, gli interessi ed i canoni provenienti dalla Turchia o dall'Italia, ma detta limitazione non è in nessun caso applicata ai residenti di uno Stato contraente.

VI. All'articolo 10

Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 10, resta inteso che nel caso della Turchia i dividendi comprendono anche i redditi dei fondi d'investimento e delle società d'investimento.

VII. All'articolo 25

Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 25, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme al presente Accordo.

VIII. All'articolo 28

Resta inteso che la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle competenti autorità degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni d'imposta previste dal presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto ad Ankara il 27 luglio 1990 in duplice esemplare, in lingua italiana, turca ed inglese, tutti i testi aventi eguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

Per il Governo della
Repubblica italiana

Luigi De Michelis

Per il Governo della
Repubblica turca

Ali Boyer



per copia conforme

T. Falaschi

AGREEMENT

BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE REPUBLIC OF TURKEY
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double
taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion.

HAVE AGREED UPON THE FOLLOWING MEASURES :

Chapter 1

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article 1

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are, in particular :

- a) in the case of Turkey :
 - (i) the income tax (gelir vergisi);
 - (ii) the corporation tax (kurumlar vergisi);
 - (iii) the levy on behalf of the fund for the support of the defense industry (savunma sanayii destekleme fonu);
 - (iv) the levy on behalf of the fund for the encouragement of social charity and solidarity (sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu); and
 - (v) the levy on behalf of the fund for business apprentices and for the improvement and enlargement of the vocational and technical training (çıraklık, mesleki ve teknik eğitimi geliştirme ve yaygınlaştırma fonu);

(hereinafter referred to as "Turkish tax")

b) in the case of Italy :

- (i) the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- (ii) the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
- (iii) the local income tax (l'imposta locale sui redditi);

whether or not they are collected by withholding at source;

(hereinafter referred to as "Italian tax").

4. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Chapter II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- a) (i) the term "Turkey" means the territory of the Republic of Turkey, including any area in which the laws of Turkey are in force, as well as the continental shelf over which Turkey has in accordance with international law, sovereign rights to explore and exploit its natural resources;
- (ii) the term "Italy" means the Republic of Italy and includes any area beyond the territorial waters of Italy which, in accordance with customary international law and the laws of Italy concerning the exploration and the exploitation of natural resources, may be designated as an area within which the rights of Italy with respect to the sea-bed and subsoil and natural resources may be exercised;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) the terms "a Contracting State " and " the other Contracting State" mean Turkey or Italy as the context requires;
- c) the term "tax" means any tax covered by Article 2 of this Agreement;
- d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
- e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
- f) the term "national" means,
 - (i) in relation to Turkey, all individuals possessing Turkish Nationality in accordance with the Turkish Nationality Code, and all legal persons, partnerships or associations deriving their status as such from the laws in force in Turkey;
 - (ii) in relation to Italy, all individuals possessing the nationality of Italy; all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in Italy;
- g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
- h) the term "competent authority" means :
 - (i) in Turkey, the Ministry of Finance and Customs;
 - (ii) in Italy, the Ministry of Finance;
- i) the term "international traffic" means any transport by a ship, an aircraft or a road vehicle operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft or road vehicle is operated solely between places situated in the other Contracting State.

2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which the Agreement applies.

Article 4

RESIDENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, legal head office, place of management or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that state in respect only of income from sources situated in that State.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
- c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;
- d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated. However, where such person has its place of effective management in one of the States and its legal head office in the other State, then the competent authorities of the Contracting State shall consult to determine by mutual agreement whether the legal head office of such a person as to be considered as the actual place of effective management or not.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- a) a place of management;
- b) a branch;
- c) an office;
- d) a factory;
- e) a workshop;
- f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;
- g)(i) a building site, a construction or assembly project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities continue for a period of more than six months,
(ii) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or a connected project), within the country for a period or periods aggregating more than six months within any 12-month period.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

- a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
- e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. A person - other than an agent of independent status to whom paragraph 5 applies-acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State if such a person:

- a) has and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
- b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Chapter III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, as well as rights to which the provisions of general law, respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

INTERNATIONAL TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships, aircraft or road vehicles in international traffic shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State-and taxes accordingly-profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are by the first mentioned State claimed to be profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. Profits of a company of a Contracting State carrying on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein may, after having been taxed under Article 7, be taxed on the remaining amount in the Contracting State in which the permanent establishment is situated and in accordance with paragraph 2.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Subject to the provisions of paragraph 4 of this Article, where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, the sale of, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and recordings for radio and television, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning, industrial, commercial or scientific experience or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such a case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property, referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in the other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft or road vehicles operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft or road vehicles, shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of any property other than those referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

5. The provisions of paragraph 4 shall not affect the right of one of the States to levy according to its own law a tax on gains derived by a resident of the other State from the alienation of shares or bonds issued by a company which is a resident of the first-mentioned State (other than shares and bonds quoted on a stock exchange of that State) if the alienation takes place to a resident of the first-mentioned State and if the period between acquisition and alienation does not exceed one year.

ARTICLE 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State if such services or activities are performed in that other State and if:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) he has a fixed base regularly available to him in that other State for the purpose of performing those services or activities; or
- b) he is present in that other State for the purpose of performing those services or activities for a period or periods amounting in the aggregate to 183 days or more in any continuous period of 12 months.

In such circumstances, only so much of the income as is attributable to that fixed base or is derived from the services or activities performed during his presence in that other State, as the case may be, may be taxed in that other State.

2. Income derived by an enterprise of a Contracting State in respect of professional services or other activities of a similar character shall be taxable only in that State. However, such income may also be taxed in the other Contracting State if such services or activities are performed in that other State and if:

- a) the enterprise has a permanent establishment in that other State through which the services or activities are performed; or
- b) the period or periods during which the services are performed exceed in the aggregate 183 days in any continuous period of 12 months.

In such circumstances only so much of the income as is attributable to that permanent establishment or to the services or activities performed in that other State, as the case may be, may be taxed in that other State. In either case, the enterprise may elect to be taxed in that other State in respect of such income in accordance with the provisions of Article 7 of this Agreement as if the income were attributable to a permanent establishment of the enterprise situated in that other State. This election shall not affect the right of that other State to impose a withholding tax on such income.

3. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants, and other activities requiring specific professional skill.

Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, 20 and 21 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the calendar year concerned, and
- b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
- c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft or road vehicle operated in international traffic, by an enterprise of the other Contracting State, may be taxed in that other State.

Article 16

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Article 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities performed in a Contracting State by artistes or athletes if the visit to that State is substantially supported by public funds of the other Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19 of this Agreement, pensions and other similar remuneration paid in consideration of past employment to a resident of a Contracting State and any annuity paid to such a resident shall be taxable only in that State.

2. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable period of time under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.
- b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph 1 - a) of this Article, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other Contracting State who:
 - (i) is a national of that State not being a national of the first mentioned State; or
 - (ii) not being a national of the first-mentioned State did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.
- b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph 2 - a) of this Article, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State.
3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 of this Agreement shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or a political or an administrative subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 20

PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall not be taxed in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research, provided that such remunerations arise from sources outside that first-mentioned Contracting State.

Article 21

STUDENTS

Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 22

OTHER INCOME

Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement, shall be taxable only in the other Contracting State.

Chapter IV

Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. In the case of Turkey :

Where a resident of Turkey derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Italy and in Turkey, Turkey shall, subject to the provisions of Turkish taxation laws regarding credit for foreign taxes (which shall not affect the general principle hereof), allow as a deduction from the tax on income of that person, an amount equal to the tax on income paid in Italy.

Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax computed in Turkey before the deduction is given, which is appropriate to the income which may be taxed in Italy.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Turkey to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Turkish law.

3. In the case of Italy :

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Turkey, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Turkey but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article, when tax on business profits, dividends, interest or royalties arising in a Contracting State is exempted or reduced in accordance with the laws of that State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid at an amount not exceeding:

- a) 36 per cent of business profits referred to under Article 7;
- b) 15 per cent of the gross amount of the dividends referred to under Article 10;
- c) 15 per cent of the gross amount of the interest referred to under Article 11;
- d) 10 per cent of the gross amount of the royalties referred to under Article 12.

Chapter V

Special Provisions

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. Subject to the provisions of paragraph 4 of Article 10, the taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 2 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall apply to taxes covered by Article 2 of this Agreement.

Article 25

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Agreement insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :

- a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State ;
- b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State ;
- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICIERS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Agreement.

2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Agreement.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Chapter VI

Final Provisions

Article 29

ENTRY INTO FORCE

1. Each Contracting State shall notify to the other the completion of the procedure required as far as it is concerned for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the day when the latter of these notifications has been received.

2. Its provisions shall have effect for taxes with respect to any taxable period beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that of entry into force of the Agreement.

3. The existing Agreement between the Government of the Republic of Turkey and the Government of the Italian Republic for the avoidance of double taxation on income arising from the exercise of maritime and air navigation, with exchange of notes, signed in Ankara on 29th September, 1981, shall terminate and cease to have effect in respect of taxes to which this Agreement applies in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article.

Article 30

TERMINATION

This Agreement shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect for taxes with respect to any taxable year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which the notice of termination is given.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Ankara the 27 th day of July 1990, in the Italian, Turkish and English languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubts, when the English text shall prevail.



per copia conforme

For the Government of
the Republic of Italy

For the Government of
the Republic of Turkey

PROTOCOL

At the moment of signing the Agreement between the Republic of Italy and the Republic of Turkey for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall constitute an integral part of the Agreement.

I. Ad Article 4

In respect of the provisions of the second sentence of paragraph 1 of Article 4, a person, who is subject to non-resident status in one of the Contracting States, is not considered to be a resident in that State in the sense of the Agreement.

II. Ad Article 7

In respect of paragraph 1 of Article 7, profits derived from the sale of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold, or from other business activities of the same or similar kind as those effected, through a permanent establishment, may be considered attributable to that permanent establishment if it is proved that this transaction has been resorted to in order to avoid taxation in the State where the permanent establishment is situated.

III. Ad Article 7

In respect of paragraph 3 of Article 7, no deductions shall be allowed for sums which are paid (other than the reimbursement of expenses actually incurred) by the permanent establishment to the head office or any other office of the enterprise as royalties, fees or other similar payments in respect of the use of licences, patents or other rights, as commission for services rendered or for management, or, except in the case of a banking enterprise, as interest on sums loaned to the permanent establishment.

IV. Ad Article 7

In respect of paragraph 3 of Article 7, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

V. Ad Articles 10, 11 and 12

It is understood that the "beneficial owner" clause should be interpreted in the meaning that a third country resident will not be allowed to get benefits from the Tax Agreement with regard to dividends, interest and royalties derived from Turkey or Italy, but this restriction shall in no case be applied to residents of a Contracting State.

VI. Ad Article 10

In respect of paragraph 3 of Article 10, it is understood that the dividends in the case of Turkey shall also include the income from investment funds and investment trusts.

VII. Ad Article 25

In respect of paragraph 1 of Article 25, the expression "irrespective of the remedies provided by the domestic law" means that the mutual agreement procedure is not alternative with the national contentious proceedings which shall be, in any case, preventively initiated, when the claim is related with an assessment of the taxes not in accordance with this Agreement.

VIII. Ad Article 28

It is understood that the provision of paragraph 3 of Article 28 shall not affect the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of the other practices for the allowance of the reductions for taxation purposes provided for in this Agreement.

In witness thereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Ankara the 27 th day of July 1990 , in the Italian, Turkish and English languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubts, when the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of Italy

F. De Michelis



per copia conforme
T. F. ...

For the Government of
the Republic of Turkey

M. Bayraktar